

La questione emersa in un convegno di Aiga-Sos utenti: prestiti a rischio usura

Bankitalia, i conti non tornano

Divergenze tra le formule usate per rilevare Tegm e Tir

Pagina a cura
DI GLORIA GRIGOLON

Banca d'Italia rimanda all'esame di aritmetica. La traduzione in numeri della norma sui tassi effettivi di finanziamento creerebbe, infatti, problemi interpretativi, configurabili come «falsi matematici». In altre parole, in materia di usura il debitore non ha certezza del diritto. A fare il punto sulla questione legata ai costi di finanziamento è stato il laboratorio Giurimetrico della Sos utenti, tramite Andrea Sorgentone, intervenuto nel convegno tenutosi il 14 ottobre a Pescara, organizzato dall'Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, sul tema «Contenzioso creditizio e giurimetria: Normativa, diritto e giurisprudenza». Obiettivo dell'incontro, mostrare la diversità tra le formule matematiche sfruttate per rilevare le statistiche dei tassi medi ex art. 51 Tub e quelle impiegate per rilevare i tassi medi ex legge antiusura 108/1996.

Giurimetria. La partita della traduzione giurimetrica delle norme antiusura (che uniscono la giurisprudenza alla matematica) si gioca sulle istruzioni fornite da Banca d'Italia. Ci sono difatti due formule usualmente applicate per la diversa sottoscrizione di contratto di finanziamento: la prima riguarda l'apertura del credito in conto corrente; la seconda, le operazioni di mutuo. Le due categorie sono indicate a loro volta come «operazioni che non hanno un piano di rimborso prefissato» e «operazioni che hanno un piano di rimborso fisso». Mentre questa seconda categoria risponde alla formula di matematica finanziaria del tasso interno di rendimento (Tir), le metodologie sfruttate per i crediti in c/c risultano meno lineari. Come fatto notare da Sorgentone, ponendo a confronto il Tasso effettivo globale medio (Tegm, indicatore del costo complessivo di un prestito) con la formula finanziaria relativa al tasso corrisposto dal mutuatario (Tir), il calcolo tramite Tegm risulta sempre inferiore a quello con Tir. Per riportare un esempio pratico, considerato un tasso nominale del 12% e Commissioni di massimo scoperto (Cms) trimestrali dello 0,5%, il tasso effettivo pagato tramite calcolo Tegm figura essere pari al 14%. Mentre il Tir, che va a sommare i costi effettivi e non i tassi, l'onere complessivo si porta invece al 16%. In altre parole, il Tegm, calcolato trimestralmente dal Ministero delle finanze di concerto con Banca d'Italia e reso pubblico tramite decreti ministeriali,

L'Abc per il calcolo del tasso usurario		
Cms - Commissione massimo scoperto	In un contratto di apertura credito la Csm è la controprestazione dovuta dal cliente, stimata al tasso convenuto sulla massima esposizione in un periodo di riferimento, in base al calcolo della copertura che la banca offre al cliente per lo scoperto	Da sentenza della Cassazione, i rapporti bancari pre gennaio 2010 non tengono conto delle Cms applicate dalla banca nella valutazione del tasso soglia o, se incluse per volontà del giudice, devono essere considerate andando a sommare al tasso globale medio le Csm medie. Ciò, ex art 644, risulta contra legem, essendo vietata la somma delle imposte e tasse
Tegm - Tasso effettivo globale medio	Il Tegm è indicatore del costo complessivo di un prestito. E' calcolato trimestralmente dal Mef di concerto con Bankitalia e reso pubblico tramite decreti ministeriali (dm)	Rappresenta il tasso cui, da giurisprudenza ufficiale, si deve far riferimento nel calcolo della soglia d'usura. Non è né discrezionale, né modificabile ex post dagli istituti
Tir - Tasso interno di riferimento e formula matematico finanziaria	In matematica finanziaria il Tir misura il tasso effettivo del credito. Relativamente ad un prestito, esso viene matematicamente calcolato tramite la formula: (interessi + oneri) * 365/100/N° dei debitori	Il metodo matematico è utilizzato da Bankitalia nel calcolo dei tassi presenti nei bollettini statistici. Il tasso complessivo risultante è inferiore rispetto a quello calcolato tramite Tegm

potrebbe favorire il prestatore celando potenzialmente (con o senza dolo) l'eventuale usura. Ma non è il solo problema.

Il conteggio delle Cms.

Ulteriore incertezza nel calcolo di quanto effettivamente dovuto dal debitore all'istituto del credito riguarda anche l'applicazione delle Commissioni di massimo scoperto, Cms.

Come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 12965/2016, per i rapporti bancari antecedenti all'1/01/2010 ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia

Mora alla verifica di usurarietà

La Cassazione cambia le regole del gioco e assoggetta il tasso di mora alla verifica di usurarietà. Da decreti ministeriali il tasso di mora non è mai stato considerato ai fini del Tasso effettivo globale medio (Tegm). L'orientamento giuridico standard potrebbe dunque aver bisogno di nuovi adeguamenti. A sollevare il dubbio sulla disciplina è il giudice Carmine Di Fulvio, intervenuto all'incontro di Pescara su contenzioso tributario e giurimetria. In una situazione di incertezza giuridica, secondo Di Fulvio, è possibile individuare cinque orientamenti volti a conciliare i diversi modus operandi. Il primo orientamento, più favorevole al mutuatario, prevede che il giudice si limiti a sommare tutte le «percentuali» indicate nel contratto (tra cui interessi moratori, interessi corrispettivi e commissioni di estinzione anticipata), confrontando la cifra finale con il tasso soglia. Se il tasso individuato fosse superiore a tale ultimo livello, gli interessi non risulterebbero dovuti ai sensi dell'art. 1815 cc (l'articolo sugli interessi usurari, ndr). Tale orientamento si concretizza nei casi estremi (cosiddetti worst-cases), qualora il mutuatario andasse in mora su ogni rata: oltre a essere discutibile per ragionevolezza, il criterio risulta contrastare

anche con la normativa Ue sul calcolo del Taeg, che formula le proprie ipotesi senza considerare l'inadempimento del debitore. Una seconda via adottata dalla giurisprudenza sottopone poi l'interesse moratorio al giudizio autonomo di usurarietà, confrontandolo quindi con il Tegm; la soluzione sembra però non rispettare lo spirito del principio del costo complessivo della legge antiusura 108/96. Terzo orientamento concerne la pratica a volte sfruttata dai giudici che calcola nel tasso effettivo globale il tasso di mora pattuito, effettuando una maggiorazione del 2,1% pari alla misura media degli interessi di mora (rilevati da indagini statistiche Bankitalia nel 2002). Altri giudici relegano invece l'onere di mora nell'ambito dell'operatività dell'usura sopravvenuta; a proposito sorge un altro problema, quello del calcolo del costo complessivo al momento della pattuizione. Infine, una parte della giurisprudenza si pone in netto contrasto con l'orientamento dei giudici di legittimità, escludendo che gli interessi moratori si debbano prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia di usura. Essi non sarebbero infatti in rapporto diretto con l'erogazione del credito, ma piuttosto con l'inadempimento del debitore, poiché avrebbero natura di clausola penale.

vigente tempo per tempo, le Commissioni di massimo scoperto non devono essere incluse nel calcolo del costo complessivo del mutuo o, se incluse per volontà del giudice, devono essere considerate andando a sommare al tasso globale medio le Cms medie (censite fino a giugno 2009, dopo la pubblicazione in G.U. del dm 149/2009). Tale via si configura però come contra legem, in quanto non andrebbe ad aggiungere interessi e oneri all'importo complessivo, come richiesto dall'art 644 cp, ma comporterebbe la somma dei tassi, come dimostrato dalla stessa Banca d'Italia nell'esempio contenuto nei dm di rilevazione dei tassi anti usura.

Tir vs Tegm. Una conferma della non correttezza dei calcoli mediante ricorso al Tasso effettivo globale medio giunge anche dal confronto diretto degli importi contenuti nei dm trimestrali con quelli pubblicati dall'istituto centrale nei bollettini statistici; questi ultimi calcolano i tassi medi sui dati forniti dalle banche (numeri debitori, interessi, Cms) con metodo matematico. A conti fatti, e contro le attese che presumerebbero un onere maggiore legato al calcolo tramite formula di matematica finanziaria, i tassi medi proposti dai bollettini statistici di Bankitalia presentano risultati inferiori a quelli svolti per mezzo del Tegm. Per fare un esempio, nell'ultimo bollettino di Bankitalia, datato 26 settembre 2016, il tasso medio per operazioni a revoca (categoria sovrapposibile alle aperture di credito in c/c) è risultato pari al 5,21% mentre nell'ultimo dm (con applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016), ai fini della legge anti usura, il tasso medio delle aperture di credito oltre i 5 mila euro ha raggiunto, con calcolo Tegm, il 9,12%.

A fronte dell'evidenza che un errore di calcoli esista, le alternative per il giudice chiamato a valutare l'usura in concreto sono, o utilizzare in luogo dei Tegm i tassi rilevabili dai bollettini statistici, o utilizzare i tassi dei Tegm per il favor rei, in quanto maggiori di quelli reali, calcolando però il tasso effettivo del conto tramite i criteri di matematica finanziaria. Da ultimo, il giudice può utilizzare i tassi dei bollettini statistici non per accertare l'usura oggettiva, ma per verificare quella soggettiva conseguente allo squilibrio tra il tasso effettivamente richiesto e quello medio di mercato.

Banca d'Italia a riguardo non si è pronunciata.